

► La frode sportiva tra diritto, etica e storia

Maria Moroni

Federazione Pugilistica Italiana

info@mariamoroni.com

Abstract

Lo scopo del presente articolo è quello di riflettere sul concetto di frode sportiva, sulla sua evoluzione nel corso del tempo, evidenziando come essa sia da sempre un elemento costitutivo dello sport concepito nella sua forma competitiva. La frode rappresenta una pratica che va certamente rimossa e prevenuta e con ogni mezzo dalla competizione sportiva. Tuttavia in questo articolo si mostrerà come per arrivare a questa rimozione sia necessaria una profonda riflessione etica per capire i meccanismi alla base della frode sportiva in una prospettiva che va oltre il diritto ed il sistema di sanzioni che questa pratica implica nello sport.

Parole chiave:

Frode, etica, sport, diritto, sport, storia

1. Introduzione

Da questo brocardo *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem legis vero qui, salvis verbis, legis sententiam eius circumvenit*¹ iniziamo la disamina del concetto di frode. Dal latino *fraus-fraudis*, ovvero inganno, crimine, peccato, danno, illusione, la frode è, quindi, un atto o comportamento diretto a ledere con l'inganno un diritto altrui e consta di due elementi: l'intento di conseguire un risultato che altrimenti non si sarebbe realizzato o almeno non in quella misura e l'intento realizzato con inganni, astuzie o raggiri.

La frode, in senso generale, è il comportamento ingannevole più grave della mala fede; in senso specifico è il negozio giuridico che, pur non contrastando il contenuto

¹ Agisce contro la legge colui che compie ciò che la legge proibisce; contro la legge (agisce) colui che, fatte salve le parole, aggira la sostanza (della legge).

di una norma proibitiva, ne viola invece lo spirito (L'Enciclopedia Universale, 2006)².

Questo tema è oggetto anche di varie opere classiche e filosofiche, come ad esempio del *De Officiis* di Cicerone³, della *Divina Commedia* di Dante Alighieri⁴, del *Il Canzoniere* di Francesco Petrarca⁵, della *Gerusalemme Liberata* di Torquato Tasso⁶ e il filosofo Jürgen Habermas la definisce “*agire strategico*” poiché quel che conta è solo il fine da raggiungere.

Dopo questi primi cenni storici, passiamo alla trattazione della frode dal punto di vista penale in ambito sportivo. Per prima cosa bisogna spiegare quale era la situazione prima dell'introduzione del delitto di frode sportiva avvenuta con la legge 13 dicembre 1989, n. 401 recante “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive” e qual era, quindi, il reato più vicino a questa fattispecie.

La necessità del legislatore di creare una legge *ad hoc* fu determinata dal fatto di arginare il fenomeno illegale denominato *toto nero* o *scommesse clandestine* degli anni Settanta e primi anni Ottanta che hanno visto coinvolti anche calciatori di serie A⁷.

2 “Già prevista dal diritto romano, la frode comportava la nullità del negozio compiuto contro il contenuto di una norma anche se mancava nel soggetto l'intenzione di frodare la legge; però per aversi la nullità, era necessario che gli effetti del negozio in frode alla legge fossero proprio quelli esclusi dalla norma proibitiva. Nel diritto giustiniano, invece, l'esistenza della frode era sufficiente a produrre la nullità del negozio, indipendentemente dagli effetti del negozio stesso. Nel diritto italiano vigente la frode è diversamente regolata a seconda che assuma rilevanza civile o penale”.

3 “Due sono i modi di combattere, l'uno per via di discussione, l'altro con la forza, ed il primo è proprio dell'uomo, il secondo delle bestie; bisogna ricorrere a questo se non è possibile usare il primo.” (Cicerone, *De Officiis*, Libro I, 34); “Due poi sono i modi con i quali si fa ingiustizia: con la violenza e con la frode; la frode è propria della volpe, la violenza del leone; sia l'una che l'altra è contraria alla natura umana, ma la frode desta maggior repulsione”. (Cicerone, *De Officiis*, Libro I, 41).

4 Viene distinto il cerchio dei violenti da quello dei fraudolenti che sono considerati più colpevoli e, quindi, collocati più in basso nell'imbuto infernale. Maleborge: l'uomo può usare la frode nei confronti degli sconosciuti (cerchio VIII) o di chi si fida di lui (cerchio IX): “La frode, ond'ogne coscienza è morsa, Può l'omo usare in colui che 'n lui fida e in quel che fidanza non imborsa.” (La frode, che offende ogni coscienza, può essere usata tanto contro colui che si fida quanto contro colui che non ha fiducia) (Alighieri D. *Divina Commedia*, Canto XI dell'Inferno).

5 “O dolci sguardi, o parolette accorte, or fia mai il dí ch'í vi riveggia et oda? O chime bionde di che 'l cor m'annoda Amor, et cosí preso il mena a morte; o bel viso a me dato in dura sorte, di ch'io sempre pur pianga, et mai non goda: o chiuso inganno et amorosa froda, darmi un piacer che sol pena m'apporte!” (Petrarca F. *Il Canzoniere*, Canto 253 vv. 1 e sgg.).

6 “Gli accorgimenti e le più occulte frodi, ch'usi femina o maga, a lei son note” (Tasso T., *Gerusalemme Liberata*, Canto IV).

7 Primi casi di corruzione: nel 1926 il caso di Luigi Allemandi, il giocatore della Juventus accusato di corruzione in un derby. Tale vicenda costò la revoca dello scudetto al Torino. Nel 1937 un giallo oscura la gara Triestina-Juventus. Un ex calciatore della squadra giuliana cercò di convincere con il denaro il portiere della Triestina a farsi segnare una rete. Il tentativo fallì, per il rifiuto del portiere, ma l'ex giocatore venne squalificato a vita. Nella stagione 54/55 l'Udinese passò dal secondo all'ultimo posto, colpevole di aver

In quegli anni, alcune partite del massimo campionato di calcio italiano furono per così dire “taroccate”: alcuni giocatori, con la promessa di avere denaro e altre importanti regalie, volutamente fecero in modo di far perdere la propria squadra, mentre in altre circostanze, grazie alla collaborazione di altri giocatori, scommisero sulla vittoria, la sconfitta o il pareggio della propria squadra (Greco, 2012)⁸.

In quegli anni sia la giustizia sportiva che quella ordinaria sanzionavano tale condotta, ma mentre la prima già contemplava la figura dell’illecito sportivo (Codice di Giustizia Sportiva), la giustizia ordinaria sanzionava tale comportamento facendo riferimento al reato di truffa previsto e punito dall’art. 640 del codice penale⁹ ed inserito tra i delitti contro il patrimonio mediante frode. Come sostiene l’Antolisei, “la truffa è il tipico delitto fraudolento contro il patrimonio: è la frode per eccellenza. Assai frequente nell’epoca moderna, perché connessa con lo sviluppo verificatosi nel traffico e, purtroppo, anche nel raffinarsi delle manifestazioni dell’ istinto predatorio, essa è definita dal codice nel seguente modo:” chiunque, con artifizii e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito (...)”. Nucleo essenziale del delitto in parola è l’inganno col quale una persona viene indotta a compiere un atto, positivo o negativo, che importa una diminuzione del suo patrimonio con profitto dell’agente o di altri” (Antolisei, 2002).

Esaminando la giurisprudenza di merito, come riporta anche Agostino Guardamagna, (Guardamagna, 2009) significativo è il caso riguardante i calciatori imputati di truffa in danno degli scommettitori clandestini, con i quali avevano concluso un patto preordinato, dietro compenso, all’esito di partite di calcio. Costoro, secondo il giudice, “devono essere assolti qualora manchi la prova che la condotta di gara dei calciatori stessi sia stata diversa da quella convenuta, o che essa abbia avuto efficacia causale sulla determinazione del risultato della partita diverso

dato soldi ad alcuni giocatori della Pro Patria per farli perdere. Retrocessione in B invece per il Catania, nella stesso anno, per aver truccato due partite con l’aiuto di un arbitro. Stessa sorte tocca al Verona che finisce nella serie cadetta perché l’allora presidente Garonzi telefona al giocatore del Napoli, Clerici, prima della gara tra le due squadre. Ma è nel 1980 che il calcio italiano vive il più grande ciclone della sua storia: l’esposto di due comuni scommettitori segna l’inizio dello scandalo del calcio scommesse: il 23 marzo 1980 vengono arrestati 11 giocatori.

8 “Casi di calcio scommesse: stagione agonistica 1979/1980, 1984/1985, 1985/1986 e videro coinvolti numerosi e noti calciatori, dirigenti e società di serie A e B” (Greco, 2012, p.103).

9 Art. 640 c.p.-Truffa: “ Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29] . La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63] : 1 .se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

da quello concordato”¹⁰.

Da questa pronuncia si evince che sussistevano una serie di problemi nell’incriminazione per truffa delle frodi sportive perché era difficile dimostrare l’esistenza di un rapporto di causalità tra gli artifici o raggiri messi in atto dai giocatori e l’evento dannoso consistente nell’effettiva alterazione del risultato. A parte la condotta fraudolenta comune sia al reato di truffa che alla frode sportiva, le due fattispecie si differenziano in riferimento agli altri elementi costitutivi: diversi sono i requisiti richiesti per la consumazione del reato perché la truffa è un reato di danno, mentre la frode sportiva è un reato di mera condotta; differente è anche l’elemento psicologico del reato: dolo generico nella truffa e dolo specifico nella frode sportiva.

“In sostanza il rapporto tra la truffa e la frode sportiva può risolversi in base al principio di specialità, nel senso che può trovare applicazione la fattispecie della truffa tutte le volte che la fattispecie concreta non rientri nelle figure criminose previste dall’art. 1, L. 401/1989. Tale situazione, come già avveniva prima dell’intervento normativo del 1989, è assolutamente residuale e marginale. Tuttavia, le piccole frodi commesse in occasioni di tornei rionali o di condominio, che, non essendo organizzate dal Coni, dall’Unire o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato o associazioni ad essi aderenti, sfuggono dall’ambito di applicazione dell’art.1, L. n. 401/1989, potrebbero rientrare nell’ipotesi generale della truffa comune, sempre che ne ricorrano tutti gli elementi costitutivi” (Guardamagna, 2009). Specificando gli enti interessati, il legislatore ha svolto una selezione qualitativa per importanza, per struttura organizzativa e partecipativa escludendo le organizzazioni di modesta entità, di carattere locale o occasionale (Lamberti, 1990).

2. La frode sportiva e le sue caratteristiche

In questo concetto rientrano tutti quegli atti e quei comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara o di una competizione e di assicurare a qualcuno un vantaggio (in classifica).

Nello specifico, l’art.1, comma 1, della L. 401/1989 recita: “chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), dall’Unione Italiana per l’incremento delle razze equine (Unire) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e’ punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la

10 Trib. Roma, 22-12-1980, in Giur. Merito, 1983, 456.

multa da euro 258 ad euro 1032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa”.

Lo scopo principale della disposizione è, appunto, quello di impedire l'avverarsi nel mondo dello sport delle scommesse clandestine. La dottrina ha messo in evidenza come l'attribuzione di un disvalore penale alle condotte di frode nelle competizioni sportive, in collegamento con l'esercizio organizzato abusivo di concorsi pronostici, giochi e scommesse su eventi sportivi, trova ragione “nel fatto che esse, oltre a danneggiare spesso interessi finanziari dello Stato, costituiscono uno dei campi d'azione da cui la criminalità organizzata trae sostentamento” (Sferrazza, 2011).

La Legge 401/89 ha previsto due fattispecie di reato penalmente rilevanti: la prima è la “corruzione sportiva” che consiste nell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio di qualsiasi genere, sia materiale che morale, a qualcuno dei partecipanti alla competizione sportiva per condizionare l'esito della stessa; la seconda definita “frode a forma libera”, prevede il compimento di atti fraudolenti volti al raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Il bene giuridico da tutelare sono i valori di lealtà, probità e correttezza, ovvero i principi fondamentali di ogni disciplina sportiva, mentre la condotta consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione ovvero nel compiere altri atti fraudolenti, sempre finalizzati all'alterazione del regolare esito della competizione. Per il reato di “corruzione sportiva” non è necessaria l'accettazione della promessa o del denaro né il raggiungimento dell'obiettivo, essendo sufficiente che vi sia stata da parte di “chiunque”, purché estraneo alla competizione sportiva, una seria promessa rivolta ad un partecipante in una competizione sportiva: è sufficiente che l'offerta o la promessa corruttiva vengano portate a conoscenza dei partecipanti. Inoltre non è richiesto che l'offerta venga accettata o la promessa accolta, né che il risultato della competizione sia stato alterato, ma fondamentale è che ci sia stato il pericolo di ledere il bene giuridico tutelato.

Il delitto di frode sportiva si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta. L'altra tipologia di reato, “frode a forma libera”, è sempre prevista nel 1 comma dell'art. 1 della l. 401/89: il compimento di “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo” devono essere identificati negli atti espressamente individuati nell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da una delle federazioni riconosciute dal Coni. In questo caso, gli atti devono essere fraudolenti ovvero ingannevoli ed essere finalizzati all'alterazione del risultato sportivo. Così ad esempio, è stato condannato per reato di frode sportiva l'atleta che abbia accettato la somministrazione di sostanze dopanti per esaltare le proprie “performance” al fine di alterare la genuinità del risultato di una competizione

sportiva. La Suprema Corte ha considerato frode sportiva “la somministrazione ad atleti, da parte di terzi, di sostanze vietate destinate a menomarne oppure a migliorarne artificialmente le prestazioni e, per l’effetto, il rendimento agonistico, rientra tra gli “altri atti fraudolenti” previsti dall’art. 1, comma 1, L. n. 401 del 1989, ed integra il reato di frode sportiva, se animata dal fine di alterare la genuinità del risultato di una delle competizioni sportive tutelate dalla norma”¹¹.

Inoltre, è stata ritenuta integrante il reato di frode sportiva la somministrazione di sostanza dopante ad un cavallo partecipante ad una competizione sportiva organizzata da Unire. Infatti “l’art. 1 della l. 13 dicembre 1989 n. 401 non punisce soltanto le offerte o promesse di denaro, utilità o vantaggi a taluno dei partecipanti al fine di alterare l’esito della manifestazione, ma anche qualsiasi diverso atto fraudolento volto al medesimo scopo, e cioè a “raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione”¹².

In entrambi i casi, il dolo richiesto per la punibilità è specifico poiché il fatto è commesso al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. La pena per le due ipotesi è quella della reclusione da 1 mese ad 1 anno e della multa da euro 258 ad euro 1032, mentre nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Si deve poi precisare che nell’ipotesi in cui la corruzione sportiva sia accettata dal destinatario, quest’ultimo ne dovrà rispondere penalmente, come previsto dal comma 2 dell’art 1 L. 401/89¹³.

Tale norma pone, dunque, come condizione di punibilità, che il partecipante accetti denaro o altra utilità oppure anche più semplicemente ne accolga la promessa. Ma chi è il “partecipante”? Nel tempo si è svolto un acceso dibattito per chiarire chi fosse tale figura¹⁴.

Si è arrivati ad una conclusione unanime secondo cui con tale parola si ricomprendono tutte le persone che, a vario titolo, partecipano alla gara o prendono parte all’organizzazione della stessa. “Il partecipante è colui che, attivamente o passivamente, concorre nello svolgimento della competizione agonistica, con

11 Cass. Penale, Sez. II, n. 21324 del 29/03/2007 “(Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto integrato il reato- dichiarandone la prescrizione-dalla condotta di soggetti terzi che avevano reiteratamente somministrato a più calciatori della società di calcio Juventus sia farmaci non vietati, ma con modalità “off label”, ovvero al di fuori del contesto organizzativo individuato dal Ministero della Salute ed in forme non consentite, sia farmaci vietati, appartenenti alla categoria dei corticosteroidi)”.

12 Cass. Penale, Sez. III, n. 16619 del 03/04/2007 “(Nell’affermare tale principio la Corte ha escluso che la somministrazione di sostanza dopante ad un cavallo possa trovare il medesimo trattamento riservato ai “fenomeni autogeni di doping”, e cioè alla somministrazione a sé stesso di sostanze dopanti da parte dell’atleta, che sono puniti ai sensi della L. n. 376 del 2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”).

13 Art 1, comma 2, L. 13/12/1989, n. 401 : “Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa”.

14 Ufficio Indagini Preliminari Bari, 31/03/2012.

comportamenti che hanno un'efficienza causale allo svolgimento della competizione stessa. È necessario, perciò, che il soggetto abbia una condotta di partecipazione, sia essa attiva o omissiva e che, comunque, metta a disposizione se stesso o dei beni o dei servizi, esplicando, comunque, un ruolo, anche se gratuito e non qualificato. Trattasi di attività che vanno naturalmente valutate esclusivamente sotto l'aspetto oggettivo, essendo irrilevante il particolare atteggiamento psicologico del soggetto. Può dirsi, pertanto, che nella figura del partecipante può essere ricompreso colui che esercita una qualsiasi attività che concorra e/o sia utile allo svolgimento della competizione sportiva (un medico sociale, i secondi che rimangono all'angolo del pugile, il medico che sovrintende agli incontri di boxe, ecc.). Va aggiunto che, nel caso di specie, deve trattarsi di un destinatario soggettivamente qualificato; l'attività del soggetto agente deve, essere rivolta ad un partecipante ad una competizione sportiva organizzata da una federazione riconosciuta dal Coni e dall'Unire" (Lamberti, 1990).

Per alcuni restavano fuori gli allenatori e i dirigenti corrotti, ma la loro punibilità è sancita per effetto del reato di "frode a forma libera" prevista dall'art. 1 comma 1 della L. 401/89.

Un'interpretazione estensiva, invece, fa rientrare tra i "partecipante" anche gli allenatori, massaggiatori, medici gli arbitri e/o ufficiali di gara, ovvero coloro che più facilmente possono influire sull'andamento della gara o addirittura determinarne il risultato finale ed in generale tutti gli addetti a specifiche mansioni direttamente connesse con l'evento agonistico. A riguardo, anche la Suprema Corte si è pronunciata stabilendo che "i soggetti attivi del reato di frode sportiva sono, oltre agli atleti che partecipano alla competizione, anche i dirigenti delle società"¹⁵.

In dottrina, la frode sportiva è definita anche reato plurioffensivo e analizzando il comma 3 dell'art. 1 si evince che "il danno si appalesa anche in capo alla società cui appartiene il soggetto corrotto, perché alla sua slealtà, si accompagnano svantaggi morali ed economici del sodalizio (retrocessione, mancata partecipazione alle coppe europee e alla coppa Italia) e dei compagni di squadra che per la mancata vittoria non intascano i premi partita, i premi salvezza e promozione; nonché dell'allenatore che vince viene licenziato per scarso rendimento della squadra, causato dall'attività fraudolenta del corrotto. Alle suddette categorie di offesi vanno aggiunti i giocatori dei concorsi pronostici, nonché anche la squadra avversaria di quella in cui milita il corrotto perché, dall'alterazione della gara può non ricavare la percentuale dell'incasso che spetta alla società ospitante secondo le regole sportive" (Lamberti, 1990).

Inoltre, lo stesso comma del primo articolo stabilisce che "se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822." A fronte di tutto

15 Cass. Penale, Sez. IV, 17/05/2012, n. 34753.

questo, il Coni, come ha stabilito una Sentenza della Cassazione Penale, in tema di tutela sanitaria è legittimato a costituirsi parte civile nei processi per frode sportiva, in quanto organo preposto alla tutela dello sport come bene nazionale¹⁶.

Casi di cronaca riportano anche situazioni di associazione a delinquere (art 416 c.p.) finalizzata alla frode sportiva dove più persone, con ruoli differenti, hanno messo in atto un piano prestabilito di vittorie e/o retrocessioni¹⁷.

Proseguendo la disamina, l'art. 2 della legge n. 401/1989 prevede la reciproca autonomia tra il procedimento (penale) per frode in competizione sportiva e quello (sportivo) per illecito sportivo, disponendo che ciascun procedimento rimanga confinato nella propria area di competenza, salva fatta la possibilità, espressamente stabilita dal comma 3, che "gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice". Si può affermare che l'esercizio dell'azione penale non influisce in alcun modo sui procedimenti e provvedimenti degli organismi di disciplina sportiva¹⁸.

L'art 3 prevede l'obbligo del rapporto da parte di alcuni soggetti federali: "I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria".

Le disposizioni dell'art. 4 mirano ad impedire la pratica di certi giochi sulla base non delle loro caratteristiche oggettive, ma del soggetto che ne cura l'organizzazione e la gestione: nel nostro ordinamento, il lotto, lotterie, manifestazioni di sorte di Stati esteri, scommesse e concorsi pronostici, nel nostro ordinamento, sono riservate allo Stato, ai suoi concessionari o a specificati enti pubblici (Sferrazza, 2011)¹⁹.

16 Cass. Pen., Sez. III, 06 novembre 2008, n. 46362.

17 La prima sentenza penale di Calciopoli emessa dal Tribunale di Napoli il 14 dicembre 2009.

18 Cass. Pen., Sez. III, 20/03/2013, n. 39071.

19 "Oggi, per inciso, tipologie e modalità di scommessa sugli eventi sportivi sono state allargate in maniera esponenziale fino a ricomprendere non solo il risultato parziale (ossia, alla fine del primo tempo) o finale della partita, ma anche tutta una serie di ipotesi non contemplate dai sistemi tradizionali prima in vigore. Infatti, accanto alle tradizionali puntate sui segni "1", "X" e "2", peraltro relative anche ai risultati alla fine del primo tempo, oltre che di quelli finali, sono oggi praticate nuove tipologie di gioco, alcune delle quali hanno fatto breccia nel pubblico. Così, ad esempio, la specialità "Under/Over", nelle quali chi scommette deve indicare se il numero totale di reti di una partita sarà inferiore ("Under") o superiore ("Over") ad un parametro fisso, ordinariamente indicato dal numero di 2,5 goal: in pratica, i risultati 0-0, 1-0, 0-2, ecc. sono "Under"; 2-1, 1-2, 3-0, 2-4, ecc. sono "Over". Il gradimento riscontrato da questa specialità ha fatto, poi, da volano alla nascita di tante altre tipologie di gioco-scommessa." (Sferrazza, 2011,

Le pene accessorie, previste dall'art. 5, riguardano il divieto di accesso "ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi d'azzardo autorizzati a chi è stato condannato per i delitti di cui agli art. 1 e 4"²⁰.

3. Il Daspo

Passando alla trattazione dei successivi articoli di legge, l'art 6 prevede una misura preventiva, il DASPO (acronimo di "divieto di accesso a manifestazioni sportive"). Dopo vari episodi di tifoseria a dir poco folli²¹, il legislatore è intervenuto aggiungendo articoli alla già citata legge, collegandola poi anche ad altre leggi²².

Un esempio è il Daspo che limita la libertà di circolazione del tifoso in occasione di incontri di calcio, interdicensi l'ingresso allo stadio e a tutti quei luoghi interessati dalla competizione sportiva, ma anche a tutte quelle manifestazioni sportive laddove siano presenti gruppi di tifoserie organizzate (cd. Ultras). Questa misura di sicurezza è emessa dall'autorità locale di P.S., ovvero il Questore, del luogo di residenza del tifoso, ma anche da autorità di altra provincia italiana ed ha una durata che oscilla da uno a cinque anni²³ con la facoltà di essere abbinata all'obbligo di presentazione ad un ufficio di pubblica sicurezza nella contemporaneità dello svolgimento dell'incontro sportivo. Il provvedimento adottato dal Questore ha natura tipicamente amministrativa, i cui effetti mirano, non tanto a limitare la libertà personale di un individuo (art 13 cost) bensì a limitare la libertà di circolazione (art 16 cost) con funzione di prevenzione²⁴.

19-20).

20 Art. 5, comma 2, l. 401/89 "Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32- bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive. Comma 3 "Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni".

21 In occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool disputata allo stadio Heysel del 29 maggio 1985 vi furono, a seguito di disordini dei così detti *hooligans*, 39 morti (maggioranza di italiani). A seguito dell'accaduto, il 19 agosto 1985, entrò in vigore "la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio".

22 In ordine cronologico, dopo la Legge 401/1989: D.L 22 dicembre 1994, n.717 e la successiva conversione con L. 24 febbraio 1995, n. 45, il Decreto Legge 20 agosto del 2001, n.336, seguito dalla conversione tramite Legge del 19 ottobre 2001, n. 377, il Decreto legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88, il Decreto legge del 17 agosto 2005, n. 162, convertito con la l. del 17 ottobre 2005, n. 210 (legge Pisanu) nonché il D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, (decreto Amato) convertito con legge del 4 aprile del 2007, n. 41, modifica avvenuta dopo l'omicidio a Catania dell'Ispectore della Polizia di Stato Filippo Raciti.

23 Art. 2. D.L 8 febbraio 2007, n. 8 "Modifiche agli articoli 6 e 6 quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401".

24 T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, sent. 02 gennaio 2012 nr. 7, in Foro amm. TAR 2012, 1, 19.

Si tratta, pertanto, di “un potere attribuito anche con fini di prevenzione alla commissione di illeciti, tenuto conto della diffusività del fenomeno relativo alle violenze negli stadi di calcio e della necessità di approntare, anche sul piano normativo, rimedi efficaci, da attuare anche in via anticipata alla effettiva lesione dell’ordine pubblico, ed ascrivibile, magari, a semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo”.²⁵

È, quindi, una misura interdittiva atipica che incide solo sul diritto alla circolazione e non è soggetta ad alcuna convalida ad opera della Autorità Giudiziaria (a differenza del comma 2 che limita invece la libertà personale del destinatario). Il fatto che il Questore abbia la discrezionalità di adottarla oppure no, rende tale provvedimento fortemente incisivo alla tutela dell’ordine pubblico e quindi alla salvaguardia del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, ma anche e soprattutto mira ad evitare che soggetti, coinvolti in precedenti condotte lesive, possano, nel breve termine, ritornare nei luoghi dove esse si svolgono con il pericolo di ripetere comportamenti già sanzionati. Inoltre, il D.A.SPO. è un provvedimento di carattere cautelare ed urgente non preceduto dall’accertamento della responsabilità dell’incolpato perché riservato alla sede penale cautelare o di merito. La denuncia del fatto-reato alla Autorità Giudiziale non è altro che un elemento atto ed idoneo a far sì che venga emanato il provvedimento, ma tra il processo penale ed il procedimento di D.A.SPO vige una perfetta autonomia: il provvedimento di interdizione non può essere inficiato da un’eventuale e successiva archiviazione del procedimento penale nei confronti del soggetto interessato e destinatario del decreto di interdizione. Tutta la legislazione in esame ha come finalità generale quella di tutelare il corretto svolgimento delle competizioni sportive e il mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica attraverso la previsione e repressione di comportamenti scorretti e violenti, come, ad esempio, anche lo scavalco o l’elusione dei controlli posti ai tornelli e nelle aree adiacenti e successive ai campi di gioco, il lancio di oggetti e l’invasione di campo, etc., il tutto previsto dall’art. 6 bis (lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di manifestazione sportiva)²⁶.

Con l’art. 6 ter, “possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive”²⁷, la fattispecie viene ampliata e punita in modo più rigoroso: il possesso penalmente rilevante non è più solo quello che si esercita su razzi, bengala, fuochi

25 T.A.R. Roma Lazio sez. I, sent. 05 dicembre 2011 nr. 9547, in Foro amm. TAR 2011, 12, 3938; T.A.R. Roma Lazio sez. I, sent. 11 agosto 2011 nr. 7083, in Foro amm. TAR 2011, 7-8, 2358.

26 Art. 1 quinquies, comma 7 del D.L. 24/02/2003 n. 28, convertito con legge il 24/04/2003 n. 88: “ Chiunque accede indebitamente all’interno di un impianto sportivo, di cui al comma 1 dell’articolo 1 quater, privo del titolo di accesso e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro”.

27 Art. inserito dall’art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 e successivamente sostituito dall’articolo 3 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

artificiali e petardi ovvero su altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ma anche su bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere.

Si tratta dunque dei medesimi oggetti il cui lancio o utilizzo è sanzionato dall'art. 6-bis²⁸: l'ambito che assume rilevanza non è più il solo luogo in cui si svolgono manifestazioni sportive, ma anche i luoghi interessati alla sosta, transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, le immediate adiacenze degli stessi.

Si considerano commessi questi luoghi i fatti che si sono verificati nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. Dal punto di vista sanzionatorio, il possesso di tali materiali è inquadrato come delitto: è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 1.000 e 5.000 euro²⁹.

Particolari misure di prevenzione sono sancite dall'art.7-ter:al comma 1, il legislatore tratta l'applicazione delle misure di prevenzione³⁰ nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della legge. Inoltre, nel comma 2, è prevista la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L'arresto in flagranza, effettuato durante o in occasione di manifestazioni sportive e il c.d. "arresto differito"³¹ sono statuiti dagli art. 8 e 8 bis della suddetta legge.

È consentito l'arresto in flagranza³² oltre che per il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso, per la violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione e nel caso di reati commessi

28 Art 6 bis l. 401/89 "Lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive".

29 L'art. 3-bis, D.L.8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2007, n. 41, "recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive", introduce una nuova aggravante al delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.), da applicarsi nel caso in cui il danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi sia realizzato al fine d'impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

30 Es.:sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

31 Il d.l. 24 febbraio 2003, n. 28 introduce la "flagranza differita" o "arresto differito".

32 Art. 382 c.p., "è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. Art.13 cost., comma terzo " l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di limitazione della libertà personale solo in casi tassativamente individuati dalla legge, caratterizzati da eccezionale necessità e urgenza".

con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, anche nel caso di possesso di materiale pericoloso. L'arresto può essere disposto sia nel caso di violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive che nell'ipotesi in cui a tale divieto non si accompagni l'obbligo di presentarsi personalmente al comando di polizia; è consentito, poi, anche nel caso di violazione del divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal giudice con la sentenza di condanna. L' "arresto differito", invece, è rivolto agli autori dei reati commessi con violenza a persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Questo tipo di arresto, fuori dei limiti ordinari della flagranza o della cd. quasi flagranza, è riconosciuta, oltre che nei confronti degli autori delle violenze, anche nei confronti dei "lanciatori" di oggetti contundenti ovvero di chi, nonostante il divieto del Questore, acceda nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive o non rispetti l'obbligo di comparizione presso gli uffici di Pubblica Sicurezza. Il comma 1 ter dell'art. 8 prevede "che quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell' art 382 c.p.p. colui il quale, sulla base video-fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto".

Inoltre, l'art. 8, comma 1 quater, consente che, nel caso di una serie di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, le misure coercitive³³ possano essere disposte anche per reati la cui pena sia inferiore ai limiti minimi previsti in generale per l'applicazione delle misure cautelari³⁴.

4. Conclusioni

Si può affermare che, ad oggi, anche il mondo sportivo è regolamentato, ma forse non ancora abbastanza o abbastanza bene, tantoché continuano gli scandali sportivi e quel che è più tragico, si continua ad assistere a scene di violenza e morte in occasione di eventi sportivi, in particolar modo negli stadi di calcio. Dati alla mano, è evidente che a mancare sia proprio il senso civico e la voglia di rispettare le leggi. Ma solo attraverso il rispetto della legge, tuttavia, attraverso la sola applicazione del diritto, non sarà mai possibile in futuro una prevenzione efficace delle frodi sportive nelle competizioni sportive; è infatti necessario per questo un impegno delle Federazioni e

33 Custodia cautelare e arresti domiciliari.

34 Art. 274 c.p.p., comma 1, lettera c (Esigenze cautelari); art. 280 c.p.p. (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive).

di tutti gli enti di promozione, sportiva senza l'aiuto dei quali nessuna rimozione di questa pratica deleteria dello sport sarò mai possibile.

Bibliografia

- » Guardamagna A. (2009). *Diritto dello sport: profili penali*. Torino: Utet Giuridica.
- » Lamberti A. (1990). *La frode sportiva*. Napoli: Jovene Editore.
- » Greco A. (2012). *La Giustizia sportiva nel calcio*. Milano: Edizioni FAG.
- » Antolisei F. (2002). *Manuale di Diritto Penale*. Parte speciale I. Milano: Giuffrè.
- » Sferrazza M. (2011). "L'illecito sportivo nella giurisprudenza federale". *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 7, 3: pp.19-23.
- » Giurisprudenza Sistematica di diritto Civile e Commerciale (1998). *Diritto Sportivo*. Torino: Utet.
- » Enciclopedia Universale. (2006). *Frode*. X (For/Gio), Il Sole 24 ore.